



**UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO**

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI  
ALLA FORMAZIONE***

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE  
IMPRESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008**

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle imprese, allo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, sulla base di proprie misure o nell'ambito di accordi di cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.
2. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di concedere agevolazioni alle imprese, per attività di formazione, in regime "*de minimis*".

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore.
2. Le agevolazioni previste dalle presenti disposizioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GUUE L 214 del 9.8.2008).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie delle agevolazioni possono essere le imprese di ogni dimensione appartenenti a qualsiasi settore di attività, ivi compresi l'agricoltura e la pesca.
2. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni:
  - le imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti comunitari vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o, per le PMI, dall'art. 1, par. 7 del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 (GUUE L 214 del 9.8.2008);
  - le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese

dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

#### Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008.
- b) "Formazione specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
- c) "Formazione generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.
- d) "Lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; chi ha superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici in Italia, se il lavoratore appartiene al settore sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale che hanno la necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- e) "Lavoratore disabile": chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento italiano, o sia colpito da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

#### Art. 5 Attività agevolabili

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese per la partecipazione di lavoratori dipendenti, titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci o collaboratori familiari dell'impresa, ad attività formative organizzate:
  - da organismi accreditati per la formazione professionale presso una delle Regioni italiane,
  - da Università ed Istituti di istruzione superiore in Italia o all'estero,

- dalla Camera di Commercio, da Enti di sistema o da soggetti con essi convenzionati.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative ai dipendenti occupati o che saranno occupati nelle unità locali ubicate sul territorio di riferimento dell'Ente concedente.

#### Art. 6

##### Forma dell'agevolazione

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere erogati sotto forma di contributi, o in natura sotto forma di servizi agevolati.

#### Art. 7

##### Costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell'aiuto sono ammissibili i seguenti costi:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere precedenti. Per quanto riguarda i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

#### Art. 8

##### Intensità dell'aiuto

In applicazione dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008, le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni non possono superare le seguenti intensità massime:

- a) Se si tratta di formazione specifica:
  - il 45% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese
  - il 35% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese
  - il 25% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese
- b) Se si tratta di formazione generale:
  - l'80% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese
  - il 70% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese
  - il 60% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese

- c) Le intensità di cui alle lettere precedenti possono essere aumentate di 10 punti percentuali, nel limite comunque dell'80%, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
- d) Nel settore dei trasporti marittimi l'aiuto può coprire anche il 100% dei costi ammissibili, purché si tratti di personale soprannumerario dell'equipaggio e la formazione avvenga a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
- e) Nel caso non sia possibile distinguere tra formazione specifica e generale, o non sia possibile stabilire se l'attività formativa abbia carattere specifico o generale, si applicano all'intero progetto le intensità previste per la formazione specifica.

#### Art. 9

##### Cumulo

Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera le intensità stabilite all'art. 8.

#### Art. 10

##### Condizioni per la concessione e l'erogazione

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi a condizione che le attività previste siano avviate successivamente alla presentazione della domanda. Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto formativo o della sua portata o dell'importo totale investito.
2. Non possono essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

#### Art. 11

##### Concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi da Camere di Commercio, enti di sistema ed Unioni regionali, in applicazione di regimi di aiuto, o sotto forma di aiuti ad hoc.
2. Ciascun regime dovrà fare riferimento al presente Regolamento, nonché al Regolamento CE n. 800/2008, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Ciascun aiuto ad hoc dovrà fare riferimento al presente Regolamento e al Regolamento CE n. 800/2008, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 12  
Disposizioni finali

1. L'Unione nazionale delle Camere di Commercio trasmette alla Commissione europea una sintesi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 800/2008.
2. Le Camere di Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali che adotteranno regimi di aiuto ai sensi del presente Regolamento, terranno informata Unioncamere dei regimi adottati. Essi rendicontano ad Unioncamere ogni anno gli aiuti concessi nell'anno precedente nell'ambito del presente Regolamento, per il loro inserimento nella Relazione annuale sugli aiuti di Stato.

Art. 13  
Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il ..... . Esso è pubblicato sul sito Internet di Unioncamere.
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2014, in applicazione di regimi esistenti al 31 dicembre 2013.